



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^/
Rif. n. 913/40-SG.34-PAO del 6.3.2023
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Interdizione obbligatoria da lavoro fino a sette mesi di età del bambino.
Applicazione.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato, per i profili di competenza, che le appartenenti alla Polizia di Stato, durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, sono destinatarie della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede un periodo di interdizione assoluta dal lavoro della durata di cinque mesi, nonché un più ampio periodo, decorrente dall'inizio della gestazione fino a sette mesi di età del figlio, durante il quale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato d.lgs. n. 151 del 2001, è vietato adibire le lavoratrici a **“lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”**.

Inoltre, limitatamente al periodo di gestazione, l'art. 9 del decreto in esame, per quanto concerne le appartenenti alla Polizia di Stato, prevede, inoltre, che queste ultime non possano essere adibite a **“lavoro operativo”**.

Ferme restando tali forme di tutela, secondo quanto chiarito con la circolare n.333-A/9807.E.D.4.1 del 18.09.1993 a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, la dipendente che presenti certificazione medica attestante lo stato di gravidanza dovrà **“immediatamente essere sospesa dalle proprie mansioni ove queste già non siano di carattere burocratico”**.

Sotto il profilo delle mansioni cui adibire la dipendente nelle ipotesi in esame, la medesima circolare ha dato diffusione a tutti gli Uffici dell'Amministrazione delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato nel parere n. 3030/92, datato 9.12.1992, il quale ha escluso **“che sussista un'assoluta impossibilità di spostare ad altre mansioni le appartenenti alla Polizia di Stato durante il periodo della gestazione e durante quello successivo al parto e ha rilevato come anche per detto personale sia comunque ipotizzabile un utilizzo in compiti non operativi di natura logistica e di supporto che non richiedono l'esposizione diretta al pericolo o l'uso della forza”**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Con tale pronuncia, dunque, è stato superato il precedente orientamento che, in via interpretativa¹, vedeva il personale femminile soggetto, nel relativo periodo di riferimento, all'interdizione automatica dal lavoro.

Ed, infatti, l'art. 11 del d.lgs. n. 151 del 2001 attribuisce al dirigente dell'ufficio il compito di effettuare **la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri**, con l'obbligo di informare le interessate sui risultati e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione da adottare. Solo quando, a seguito di questa valutazione, ai sensi del successivo art. 12, comma 2, risulti che la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi, ovvero comunque persista un rischio per la tutela della salute della dipendente, il dirigente dell'ufficio dovrà darne informazione scritta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che potrà disporre **l'interdizione dal lavoro della dipendente**².

Al fine, poi, di individuare le mansioni da assegnare alle dipendenti, il dirigente, ai sensi della citata circolare del 1993, e così come ribadito dalla circolare n.333A/9807.F.4 del 30.03.1999 sempre a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- *“la dipendente ha diritto a rimanere nell'ufficio...ove risulta assegnata”;*
- *“eventuali diverse mansioni di tipo burocratico dovranno essere adeguate alla qualifica rivestita e gli specifici compiti assegnati dovranno essere compatibili con quelli istituzionali della Polizia di Stato”;*
- *“lo spostamento non dovrà, comunque, avvenire con modalità in contrasto con l'organizzazione interna e il buon andamento dell'ufficio”.*

Pertanto, alla luce delle **puntuali e specifiche disposizioni** illustrate, appare evidente che le dipendenti, ai fini dell'individuazione delle mansioni cui essere adibite, **non sono destinatarie di alcun meccanismo di “automatismo”**, bensì - nell'escludersi,

¹ Si fa riferimento alla circolare n. 333-A/9807.e.d.4-1 del 25 gennaio 1991 dell'allora Direzione centrale del personale, la quale, muovendo dal tenore letterale dell'art. 13 legge 7 agosto 1990, n. 232, prevedeva che *“dalla pericolosità di tali mansioni residuali, dalle quali la lavoratrice non può essere comunque esentata, in quanto trattasi di compiti connessi allo “status” dell'operatore di polizia, discende pertanto la necessità di adottare il provvedimento di astensione dal lavoro previsto dall'art. 5 della legge 1204/1971 per tutto il periodo della gravidanza e fino al terzo mese dopo il parto...”*.

² Differenti, invece, sono i casi nei quali l'interdizione possa essere disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (prima Direzione Territoriale del Lavoro) d'ufficio o su istanza della lavoratrice interessata. In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del più volte citato d.lgs. n. 151 del 2001, l'interdizione lavorativa della lavoratrice madre può essere prolungata fino a sette mesi decorrenti dalla data del parto, tra gli altri casi: *“b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.”* In queste specifiche ipotesi, ai sensi del comma 4 del citato art. 17, l'astensione dal lavoro *“è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro [ora Ispettorato] d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima”*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

comunque, in via assoluta, la possibilità di adibire le lavoratrici alle attività di cui all'art.5 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del d.lgs n. 151 del 2001³ - **beneficiano, caso per caso, di una attenta e scrupolosa valutazione, oltre che dei rischi a cui potrebbero essere esposte, delle condizioni di impiego a cui verranno adibite.**

Da ultimo, per quanto concerne **gli eventuali “disagi”** percepiti dalle dipendenti **successivamente all'attribuzione alle “mansioni burocratiche”** e più precisamente per quanto attiene all'“**utilizzo prolungato di videoterminali**”, attività non ricompresa nella elencazione del predetto allegato A, è stato rappresentato che la questione in esame trova disciplina nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Su quest'ultimo punto, nel rimettersi alle eventuali valutazioni che perverranno dalla Direzione centrale di sanità - competente, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. c, del D.M. 6 febbraio 2020, in attività di “*consulenza e di indirizzo in materia di applicazione della normativa concernente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro*” nondimeno, è stato rappresentato che, dalla lettura dell'art. 174 e ss. del d.lgs n. 81 del 2008, emerge che, nell'ambito degli obblighi datoriali finalizzati, tra l'altro, all'adozione di **tutte le misure** necessarie a prevenire eventuali pregiudizi per la salute e la sicurezza di **tutti i lavoratori**, risulta anche l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti esposti ai cosiddetti “*rischi specifici*”⁴.

Per quanto concerne, infine, gli “*altri potenziali disagi connaturati alla permanenza negli uffici di polizia*”, non essendo chiaro il riferimento alla tipologia dei “*disagi*” rilevati, è stato rappresentato di non avere elementi da fornire.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

³ In tal senso art. 7 del d.lgs n. 151 del 2001.

⁴ Art. 25, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2008: “*Il medico competente: ...b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati*”.